

**COLLEGIO DI ROMA – DEC.23462/2020 – PRES. SIRENA – REL. PROSPERETTI**

Mutuo – normativa emergenziale – istanza di sospensione dei pagamenti – diniego – carenza di motivazione – illegittimità (cod. civ, art. 1375; d. l. n. 18/2020, art. 56).

E' illegittimo il comportamento dell'intermediario che non motivi adeguatamente il proprio diniego all'accesso ai benefici previsti dalla normativa emergenziale (MDC).

FATTO

Il ricorrente, titolare di un mutuo con l'intermediario resistente, chiede la sospensione in forza della normativa adottata con il decreto-legge Cura Italia per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Chiede altresì il risarcimento dei danni conseguenti al diniego.

Il ricorrente espone di aver chiesto per due volte, in data 23.3.2020 e 31.3.2020, all'intermediario resistente la sospensione del pagamento delle rate di un mutuo, invocando l'art. 56, comma 2, lettera c, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto Cura Italia, a causa di una carenza di liquidità legata all'epidemia da Covid-19, che aveva comportato la chiusura temporanea della sua attività. Le sue richieste e i suoi solleciti non ricevevano riscontro. Veniva inutilmente invitato dalla banca a compilare "il modello di sospensione relativo al fondo Gasparrini per l'acquisto di prima casa", tuttavia il suo mutuo, stipulato nel 2008, era relativo alla ristrutturazione dell'azienda, dunque non poteva beneficiare di tale sospensione. Seguiva reclamo, riscontrato con un diniego dell'intermediario ad accordare la sospensione

L'intermediario si difende affermando che in data 7.7.2008 il ricorrente sottoscriveva un mutuo di euro 110.000,00. Il 23.3.2020 ne chiedeva la sospensione, invocando l'art. 56, comma 2, lettera c, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il 25.3.2020 l'intermediario riscontrava la richiesta comunicando la predisposizione in corso della modulistica presso il Fondo Consap. Il 26.3.2020 il ricorrente formulava una nuova richiesta. Il 7.4.2020 l'intermediario trasmetteva il modulo per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto prima casa. Seguiva reclamo dell'8.4.2020, riscontrato il 16.4.2020 informando il ricorrente che l'unica possibilità di poter accedere alla sospensione, nella fattispecie in esame, era fornita dal Fondo di solidarietà Consap (DL 18/2020 convertito in legge). Al contempo, comunicava che la richiesta di sospensione riferita al contratto di mutuo non poteva trovare accoglimento, stante l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. L'intermediario eccepisce che la domanda del ricorrente è inammissibile, in quanto implicitamente volta a conseguire una condanna ad un *facere* specifico. Precisa, nel merito, che poiché il ricorrente non era in possesso dei requisiti previsti per accedere al Fondo di solidarietà Consap, al fine di andare incontro alle esigenze da questi manifestate, la banca ha trasmesso nelle more del procedimento il modulo per presentare Domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo a valere sull'Accordo ABI – Associazione dei Consumatori del 21.04.2020; tuttavia il ricorrente ha scelto di non aderirvi. L'intermediario rileva che la domanda risarcitoria va rigettata in quanto *in primis* la sua condotta è stata legittima; inoltre, la richiesta è formulata in modo generico ed è sfornita di supporto probatorio. Aggiunge che, nelle more del procedimento, in un'ottica di attenzione alla clientela, ha stornato gli oneri addebitati a causa del ritardo nel pagamento delle rate da n. 138 a n. 142.



DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda *in primis* l'accertamento del diritto del ricorrente alla sospensione del pagamento delle rate di un mutuo prevista dall'art. 56, comma 2, lett. c, del decreto Cura Italia, tra le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID -19.

Tale disposizione prevede che *“Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:*

[...]

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.”

I successivi commi dell'art. 56 del decreto Cura Italia specificano:

- la documentazione necessaria per la domanda di sospensione (in particolare una *“dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*); e
- l'ambito soggettivo dei soggetti beneficiari (limitato alle *“microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia” “le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”*).

Sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario in quanto la domanda sarebbe diretta a ottenere un *facere* infungibile, il Collegio ritiene che l'eccezione vada respinta, in quanto la domanda può essere interpretata come diretta ad ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente alla sospensione dei pagamenti richiesta.

Nel caso in esame, in data 23.3.2020, il ricorrente, in qualità di imprenditore individuale (titolare di un bar), chiedeva la sospensione del pagamento delle rate del mutuo stipulato con l'intermediario resistente, invocando l'art. 56, comma 2, lettera c., del decreto Cura Italia. Il successivo 31.3.2020, la richiesta veniva rinnovata e dettagliata.

L'intermediario riscontrava la prima richiesta già il 25.3.2020, informando il cliente della indisponibilità di sospensioni specifiche, della circostanza che erano in corso di predisposizione i moduli per la sospensione presso il Fondo Consap e che avrebbe pubblicato un avviso al riguardo sul proprio sito. La richiesta di sospensione veniva definitivamente rigettata in data 16.4.2020, in sede di riscontro al reclamo, con la motivazione che il ricorrente difettava dei requisiti necessari per accedere alla sospensione di cui al Fondo di solidarietà (Gasparrini). L'intermediario ha, inoltre, proposto al ricorrente di accedere alla sospensione prevista dall'accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili. Tuttavia, tale opzione è stata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

scartata dal ricorrente in quanto avrebbe provocato un aumento della sua esposizione debitoria. Manca, nelle comunicazioni dell'intermediario al ricorrente, qualsiasi riferimento alla sospensione richiesta dal cliente ai sensi dell'art. 56, comma 2, lett. c del decreto Cura Italia.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che il mutuo è stato sottoscritto dal ricorrente in qualità di consumatore. Non è, invece, possibile evincere dalla documentazione prodotta se, come affermato nel ricorso, il mutuo sia effettivamente stato destinato a una ristrutturazione aziendale. Emerge, infatti, solo che, per 63.000,00 euro, il mutuo sarebbe stato utilizzato per estinguerne uno precedente, di cui, tuttavia, non si conosce la finalità. Va innanzitutto stabilito se mutuo stipulato da un imprenditore individuale in qualità di consumatore possa beneficiare della moratoria prevista dall'art. 56, comma 2, del d.l. Cura Italia. Al riguardo, sebbene la norma non preveda alcuna esclusione espressa né contenga esplicite indicazioni circa la finalità del finanziamento oggetto di sospensione, il Collegio ritiene che la moratoria debba interpretarsi come limitata ai finanziamenti stipulati da soggetti rientranti nella definizione di micro-imprese o di piccole e medie imprese nell'ambito della propria attività di impresa. Un'interpretazione estensiva è stata, peraltro, espressamente esclusa dai chiarimenti (FAQ) forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i quali le tipologie di finanziamento assoggettabili alla moratoria prevista dall'art. 56, comma 2, del decreto Cura Italia non includono alcuna forma di credito al consumo. Il MEF indica, in particolare, che ai mutui ipotecari non rientranti nel c.d. "Fondo Gasparrini" (per i mutui prima casa) e ai finanziamenti a rimborso rateale sono applicabili le misure volontarie promosse dalle associazioni di categoria delle società finanziarie (Assofin) e delle banche (ABI), in accordo con le associazioni dei consumatori. Pertanto, nel caso di specie, ove fosse confermata l'assenza di una finalità "aziendale" del mutuo, il Collegio ritiene che la richiesta di moratoria ex art. 56, comma 2, del decreto Cura Italia avrebbe dovuto essere respinta.

Tuttavia, in linea con il costante orientamento di questo Arbitro circa il rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede nel corso del rapporto, l'intermediario avrebbe dovuto fornire al cliente indicazioni adeguatamente rapportate alla sua situazione individuale circa le ragioni del diniego della sospensione dei pagamenti specificamente richiesta (cfr., ad esempio, in materia di diniego di accesso al credito ove peraltro l'intermediario conserva piena discrezionalità, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013). Di simili indicazioni, tuttavia, non vi è alcuna traccia negli scambi di corrispondenza prodotti dalle parti. L'intermediario, infatti, ha inizialmente fornito vaghe indicazioni sull'assenza di sospensioni relative alla situazione contingente e sulla futura disponibilità di una moratoria per i mutui prima casa. Anche nella seconda comunicazione l'intermediario comunica l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per la sospensione dei mutui prima casa, ma non fornisce al ricorrente alcuna spiegazione circa l'indisponibilità della moratoria ex art. 56, comma 2, del decreto Cura Italia. Date le evidenti carenze circa le motivazioni del diniego della sospensione richiesta, il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, deve rilevarsi che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. ove si prevede che *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*. In proposito, si ricorda che, in base a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, *"in tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita"* (ex multis, Cass. n. 12382/2006, richiamata pure da Collegio di Roma, decisione n. 17605/2017, decisione n. 2269/2019 e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione n. 23252/2019). Inoltre, *“i danni non sono ravvisabili in re ipsa, quale conseguenza automatica di un comportamento illegittimo, ma vanno sempre adeguatamente dimostrati nella loro esistenza, ancorché per via presuntiva”* (Collegio di Roma, decisione n. 20150/2019). Nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha dato prova della perdita economica subita né del nesso di causalità rispetto al profilo di illegittimità accertato, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto (...omissis...)